

**L'obbligo di mantenimento della prole a carico dei genitori deriva dalla stessa procreazione della medesima, a prescindere dalla data di accertamento del rapporto di genitorialità o da quella dei provvedimenti impositivi emessi dal Giudice adito**

**(Tribunale Civile di Roma, Sez. I, Dott.ssa Monica Velletti, n. 9191/2017)**

Costituisce dato pacifico per tutti gli studiosi ed operatori del settore che l'Ordinamento imponga a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole.

Tale consapevolezza deriva da un concatenamento di norme di rango costituzionale, comunitario, internazionale ed anche ordinario, tutte coerenti e coese nell'affermare detto principio.

Tuttavia, profilo spesso trascurato in un contesto siffattamente granitico è il *dies a quo* dei doveri in commento, vale a dire il momento esatto in cui essi vengono ad esistenza.

Il problema acquista una notevole rilevanza se si considera che l'attribuzione del rapporto genitoriale (ed, in primo luogo, della paternità), nonché l'entità dei contributi economici spettanti a ciascun figlio da parte dei genitori è spesso oggetto di aspri e lunghi contenziosi, in seno ai quali le Autorità Giudiziarie competenti (anche in ottemperanza alle disposizioni previste dal codice di rito) tendono ad emettere provvedimenti solo *pro futuro* per l'assistenza e crescita della prole, tralasciando gli esborsi sostenuti da uno dei genitori o da terzi, per le medesime finalità, sino all'introduzione dei giudizi incardinati.

Ebbene, al riguardo, la recente pronuncia del Tribunale di Roma, nella persona del Giudice, Dott.ssa Monica Valletti, coglie nel segno, acclarando un principio di indubbia ragionevolezza e coerenza normativa: *"l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è un dovere eziologicamente connesso alla procreazione"*.

Di conseguenza *"il genitore che riconoscendo il figlio ha provveduto al suo mantenimento in via esclusiva, successivamente alla pronuncia giudiziale di accertamento giudiziale di paternità, ovvero al volontario riconoscimento operato da parte dell'altro genitore, avrà il diritto di ripetere nei confronti di quest'ultimo, qualora questi non abbia partecipato alle spese di mantenimento, una quota delle spese sostenute"*.

La posizione testé enunciata ribadisce il superamento dell'orientamento più risalente e sostenuto soprattutto dal Tribunale di Venezia, secondo cui *“l'obbligo di corrispondere quanto necessario al mantenimento del figlio decorre dalla data della domanda giudiziale volta ad accertare la qualità del figlio legittimo”*<sup>1</sup>.

È interessante proporre un breve *excursus* sull'argomento.

Innanzitutto, con primaria attenzione alle norme nazionali, è noto che l'art. 30 della Costituzione sancisca espressamente il dovere dei genitori di *“mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”*.

È su tale sprono costituzionale che l'Ordinamento ha sempre contemplato disposizioni di tal guisa anche in ambito ordinario; e così, l'art. 147 c.c., nella propria versione antecedente al D.Lgs. n. 154/2013, imponeva *“ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*.

Detta norma, peraltro, veniva traslata anche nella disciplina relativa ai figli nati fuori dal matrimonio in virtù dell'art. 261 c.c., che, infatti, pur se mediante una formulazione non molto felice, sanciva: *“il riconoscimento comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”*<sup>2</sup>.

Sulla medesima base, si fondano tuttora anche le norme, in materia di adozione, relative all'assistenza morale e materiale verso la prole adottanda ed adottata (cfr. art. 8, comma 1, L. n. 184/1983), nonché al diritto per il minore adottando ed adottato di *“crescere in famiglia”* (cfr. art. 1, comma 1, così come modificato dalla L. n. 149/2001), le quali, a loro volta, trovano piena sinergia con quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (New York) e dalla Convenzione europea del 25 gennaio 1996 (Strasburgo)<sup>3</sup>.

La disciplina codicistica attuale costituisce un'evoluzione in senso “minore-centrico” delle disposizioni appena richiamate, non solo perché allarga le maglie di considerazione del minore, dando opportuno

---

<sup>1</sup> Cfr. Trb. Venezia 27 novembre 1986, G. Mer. 89, 635 e 12 maggio 1987, D. Fam. 88, 942, nonché Comm. Breve al Diritto di famiglia, Terza edizione, art. 147, 353 e ss.

<sup>2</sup> Cfr. Bonilini, Trattato di Diritto di Famiglia, 2016, IV, Utet, 4046, nonché M. Moretti, Diritti e doveri del figlio e potestà dei genitori, in Dossetti-M. Moretti – C. Moretti, la Riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali. L. 10 dicembre 2012 n. 219, Bologna, 2013, 352.

<sup>3</sup> Cfr. Bonilini, Trattato di Diritto di Famiglia, 2016, IV, Utet, 4046, nonché Auletta, Diritto di famiglia, II ed. Torino, 2014, 363.

risalto a tutte le inclinazioni del medesimo (si pensi alla nuova formulazione dell'art. 147 c.c.), addirittura prevedendone il diritto all'ascolto nei procedimenti giudiziari ed al mantenimento di un rapporto significativo con gli ascendenti, ma anche e soprattutto, in quanto riformula il tradizionale rapporto genitore-figlio, mediante un rilevante cambio di prospettiva, vale a dire proponendo quest'ultimo quale titolare di diritti e di doveri più che come oggetto di tutela.

Ed è così che l'odierno art. 315bis c.c. sancisce che *“il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”*.

La norma (come d'altronde nessuna di quelle sinora richiamate) non individua il *dies a quo* di tale diritto, ma è evidente che lo stesso sorga nel momento stesso dell'acquisizione della capacità giuridica da parte del figlio e, dunque, dal momento della nascita.

Si tratta di una circostanza non specificata dall'Ordinamento, perché data per scontato, “per presupposto” diremmo qualora argomentassimo in materia contrattuale, ma che, nella realtà, costituisce il normale corollario di un rapporto che trae la propria ragion d'essere dalla procreazione del figlio da parte del genitore, il quale, di conseguenza, ne assume la contestuale responsabilità dalla nascita.

Ebbene, se la responsabilità verso il figlio sorge dalla procreazione è parimenti evidente che ciascuno dei genitori è tenuto a contribuire al mantenimento, educazione ed istruzione dello stesso sin da quando tale procreazione è andata a buon fine e, dunque, dalla nascita, che, come anticipato, coincide con l'acquisto della capacità giuridica da parte del minore.

In tal senso, la mentovata sentenza del Tribunale di Roma, riprendendo un noto orientamento della Corte di Cassazione, ribadisce che *“l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali*

*stabilito nell'art. 1299 cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22506 del 04/11/2010<sup>4</sup>; da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16657, del 22.7.2014<sup>5</sup>)”.*

Detta ultima precisazione non è di poco momento, in quanto ha la peculiarità di legare i “doveri” dei genitori verso i figli al regime proprio delle obbligazioni solidali; e ciò, con ogni conseguenza in termini di onere probatorio e tutela del diritto, che, infatti, può essere invocato soltanto nei modi e nei termini dell'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c.

Al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte sembra tenere in debito conto quanto un siffatto parallelismo possa risultare poco congeniale alle dinamiche domestiche e sociali connesse al mantenimento di figli minori e ha, pertanto, chiarito che *“il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori”*<sup>6</sup>.

Il Giudice del Tribunale di Roma parte da tale considerazione per giungere alla conclusione che, nel caso in cui uno dei due genitori abbia, per un certo lasso di tempo (anche antecedente all'accertamento formale della paternità del figlio), provveduto in via esclusiva al sostentamento ed alle esigenze del minore, vadano all'uopo applicate le ordinarie disposizioni previste in materia di obbligazioni solidali *“nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. (che hanno sostituito dopo la riforma della filiazione attuata con l.n.219/2012 e con d. l. n. 154/2013 gli artt. 147 e 148 e abrogato l'art. 261 c.c.)”*.

Nello specifico, si motiva nella sentenza che *“è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo”*.

---

<sup>4</sup> Cfr. CED Cassazione, 2010.

<sup>5</sup> Cfr. Danno e Resp., 2015, 2, 199.

<sup>6</sup> Cfr. note 4 e 5.

Tuttavia, *“trattandosi di rimborso di spese, già sostenute, queste devono essere, almeno attraverso l'applicazione di un metodo presuntivo, adeguatamente provate nel loro an e nel quantum da chi alleggi di averle sostenute anche in luogo dell'altro obbligato, secondo le regole generali dell'azione di regresso. Non è possibile chiederne la rifusione, applicando matematicamente al tempo passato la misura del contributo di mantenimento a fissarsi per il futuro, in quanto il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva, degli esborsi effettivamente sostenuti (v. Cass. I, 4.11.2010, n. 22506; Cass. I, 22.7.2014, n.16657)”*.

Sul punto, possiamo soltanto aggiungere che se, com'è noto, la *ratio* sottesa all'intera disciplina sancita in materia di tutela dei minori è incentrata sul preminente interesse dei medesimi, è evidente che non può darsi luogo ad un'interpretazione restrittiva delle norme sinora richiamate, limitando la responsabilità verso i figli di uno dei genitori al solo periodo successivo all'accertamento del rapporto di paternità o maternità, soprattutto se si considerano i tempi giudiziali richiesti per tale incombente e soprattutto l'ovvia sperequazione che ne deriverebbe in danno al genitore più diligente, il quale si sia interessato alle esigenze della prole sin dal principio e con notevole dispendio di risorse ed energie.